



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 06 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE, COMPATIBILITA'
PAESAGGISTICA - DANNO AMBIENTALE**

Assunto il 20/09/2021

Numero Registro Dipartimento: 1215

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9411 del 21/09/2021

**OGGETTO: PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA IN
APPLICAZIONE DELL'ART. 167 COMMA 5 E ART. 181 COMMA 1- QUATER DEL D.LGS.
22.01.2004, N°42 . DITTA GALLA' PIETRO - COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare: l’art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

Vista la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal d.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;

Visto il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante “separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

Visto il Decreto n. 206 del 15 dicembre 2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica;

Vista la D.G.R. n°19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale;

Vista la delibera della G.R. n°541 del 16 dicembre 2015, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;

Vista la D.G.R. n. 271 del 28/09/2020 avente ad oggetto “struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n°3 del 19-02-2019 e s.m.i.” con la quale sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa della Giunta regionale e si è provveduto, tra l’altro, a modificare la previgente composizione funzionale dei seguenti Dipartimenti: “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, “Turismo, Spettacolo e Beni Culturali”, “Sviluppo Economico, Attività Produttive”, “Istruzione e Cultura” e “Ambiente e Territorio”;

Vista la D.G.R. n°398 del 17 agosto 2021 avente ad oggetto: “rinnovo incarichi dirigenti generali reggenti dei dipartimenti: “Tutela dell’Ambiente”, Istruzione e Cultura”, “Presidenza e Lavoro”, “Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo” con la quale la Giunta regionale, ha provveduto – dando atto, nell’elenco ivi allegato sotto la lettera A), degli effetti caducatori prodotti dalla riorganizzazione approvata con D.G.R. n°271/2020 – all’assegnazione, ai sensi e per le finalità di cui al paragrafo 6 delle direttive approvate con D.G.R. n°200 del 19-05-2014 delle funzioni di reggenza dei Dipartimenti oggetto di riorganizzazione;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Calabria n°149 del 02-09-2021, con il quale è stato conferito “ai sensi del paragrafo 6 delle direttive approvate con D.G.R. n°200/2014, nelle more dell’individuazione del dirigente titolare all’esito delle procedure previste dalla normativa vigente, l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente” al dr. Gianfranco Comito, dirigente di ruolo della Giunta della Regione Calabria;

Visto il decreto del Dirigente Generale reggente del Dipartimento Tutela dell’Ambiente n.10084 del 06.10.2020, con il quale sono state attribuite al dott. Luciano Finati le funzioni di dirigente reggente del Settore “Educazione e Formazione Ambientale - Compatibilità Paesaggistica e Danno Ambientale” del Dipartimento Tutela dell’Ambiente;

Vista la disposizione di servizio protocollo generale - SIAR n°50489 del 6 febbraio 2020, con la quale il Dirigente del Settore 6, Avv. Luciano Finati, ha attribuito al Funzionario ing. Alfredo Pio Innocente, l’incarico di Responsabile dell’U.D.P. 6.4 di Cosenza del Settore 6 e Responsabile dei procedimenti della provincia di Cosenza;

Vista la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria competenza;

Visto il d.lgs. 22 gennaio 2004 n°42;

Vista la legge del 15 dicembre 2004, n. 308;

Vista la D.G.R. n. 198 del 20 marzo 2006 con cui si è preso atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto e del danno ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 giugno 2009, n. 393 avente ad oggetto: “Approvazione Direttiva: «Ridefinizione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/2004 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” in tema di accertamento e pronuncia della compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesaggistici» Revoca Delibera G.R. n. 379 del 22 marzo 2005”.

Premesso che:

- il Comune di San Nicola Arcella (CS), con nota n°6502 del 26-08-2019, ha inoltrato la pratica prodotta ai sensi dell’articolo unico commi 37, 38 e 39 legge 308/2004, dalla ditta Gallà Pietro, acquisita agli atti di questo Dipartimento con protocollo generale - SIAR n°0312488 del 09-09-2019, per la realizzazione di

“una tettoia in legno lamellare nell’immobile sito in Via Sandro Pertini del Comune di San Nicola Arcella (CS)” ed identificato catastalmente al foglio di mappa n°7, particella n°590, subalterno n°14 – Ambito tutelato L. 1497/39;

- la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti dall’articolo unico commi 37 e 39 legge 308/2004;
- l’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica risulta acquisita dal Comune di San Nicola Arcella (CS) in data 31-01-2005 con protocollo n°210;
- a seguito dell’istruttoria procedimentale il fascicolo è stato trasmesso, con nota protocollo generale SIAR n°171801 del 15-04-2021, alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza per il richiesto parere, obbligatorio e vincolante, previsto dalla vigente normativa;
- con protocollo generale - SIAR n°244154 del 28-05-2021 è stato acquisito agli atti di questo Dipartimento il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza espresso con nota protocollo n°0003654-P del 28-04-2021;
- la pratica veniva, quindi, trasmessa alla struttura deputata alla quantificazione della somma da corrispondere a titolo di danno ambientale, istituita giusto Decreto del Dirigente Generale n°6282 del 12-06-2020, avente ad oggetto: “D.G.R. n°393/2009 adempimenti, modifiche ed integrazioni decreto n°9027 del 21-07-2011”.

Considerato che:

- il Gruppo di Lavoro, istituito giusto Decreto del Dirigente Generale n°6282 del 12-06-2020, ha ritenuto, nella seduta del 25-06-2021 le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l’applicazione dell’indennità pecuniaria per un importo pari ad € 2.065,33 (duemilasesantacinque/33) comprensive anche dell’indennità risarcitoria per danno ambientale relative al condono edilizio di cui alla legge 47/85;

- con nota protocollo generale - SIAR n°297386 del 01-07-2021, prendendo atto di quanto sopra, si comunicavano alla ditta Gallà Pietro, ai sensi dell’articolo unico, comma 37, lettera b), legge 308/2004, le modalità di pagamento, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio, della somma complessiva, comprensiva delle spese di notifica, di € 5.072,95 (cinquemilasettantadue/95) di cui € 2.072/95 (duemilasettantadue/95) da versare alla Regione Calabria quale sanzione pecuniaria di cui all’articolo 167 del decreto legislativo n°42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà, ed € 3.000,00 (tremila/00) da versare al Ministero dell’Economia e delle Finanze quale sanzione pecuniaria aggiuntiva;

- nella medesima comunicazione si stabiliva inoltre che il Dipartimento “Tutela dell’Ambiente”, avrebbe emesso Pronuncia di compatibilità paesaggistica ex d.lgs. 22/01/2004, n. 42 previa esibizione e deposito attestante l’avvenuto pagamento delle somme come sopra determinate;

Preso atto del parere obbligatorio e vincolante espresso in senso favorevole dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, con nota protocollo n°0003654-P del 28-04-2021 per le opere definite: “realizzazione di una tettoia in legno lamellare nell’immobile sito in Via Sandro Pertini del Comune di San Nicola Arcella (CS)” ed identificato catastalmente al foglio di mappa n°7, particella n°590, subalterno n°14 – Ambito tutelato L. 1497/39;

Vista l’attestazione dell’avvenuto pagamento di quanto disposto a norma di legge a titolo di sanzione amministrativa per il danno paesaggistico, regolarmente acquisita agli atti di questo Dipartimento, effettuato in data 22-07-2021, presso banca Intesa San Paolo S.p.A – Filiale di Torino 04 -504 - dell’importo di € 2.072,95 (duemilasettantadue/95) e ricevuta di pagamento di cui al modello F24, regolarmente acquisita agli atti di questo Dipartimento, effettuato in data 22-07-2021 presso banca Intesa San Paolo S.p.A.– Filiale di Torino 04 -504 dell’importo di € 3.000,00 (tremila/00);

Dato atto che con decreto dirigenziale n°9053 del 08-09-2021 è stata accertata la somma complessiva di € 91.176,42 sul capitolo d’entrata E3402000301 del bilancio regionale 2021;

Rilevato che in caso di ulteriori lavori, ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 22/01/2004, n. 42 dovrà essere presentato all’Amministrazione competente il relativo progetto per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica;

Dato, altresì, atto:

- che rimane in capo all’Amministrazione Comunale l’accertamento relativo alla conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria;

- che rimane in capo all’Amministrazione Comunale l’accertamento e la corrispondenza di quanto espressamente rappresentato dagli elaborati progettuali (grafici, fotografie, relazioni, etc.) con lo stato di fatto dei luoghi;

- che eventuali dichiarazioni false o mendaci rese nel corso del procedimento inficiano la validità del presente provvedimento, salve le sanzioni previste dalla legge;

- che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
- che il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;
- che i dati e le informazioni progettuali forniti per la gestione procedimentale sono trattati ai sensi del GDPR 679/2016.

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente decreto:

1. **Di pronunciare la Compatibilità Paesaggistica** per i lavori eseguiti dalla ditta Gallà Pietro, per la realizzazione di “una tettoia in legno lamellare nell’immobile sito in Via Sandro Pertini del Comune di San Nicola Arcella (CS)” ed identificato catastalmente al foglio di mappa n°7, particella n°590, subalterno n°14 – Ambito tutelato L. 1497/39;
2. **Di notificare** il presente provvedimento:
 - a) alla ditta Gallà Pietro;
 - b) al Comune di San Nicola Arcella (CS);
 - c) alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cosenza;
 - d) al Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali della Regione Calabria;
3. **Che l'accertamento** di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
4. **Di provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n° 11, a richiesta del Dirigente Generale di questo Dipartimento.

Si fa presente che la pronuncia di accertamento della compatibilità paesaggistica costituisce atto distinto dal permesso di costruire o dagli altri titoli legittimanti l'intervento, e non esime dall'osservanza di tutte le vigenti leggi, regolamenti e piani statali, regionali e comunali in ordine alla compatibilità delle opere realizzate.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio di Cosenza
INNOCENTE ALFREDO PIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FINATI LUCIANO
(con firma digitale)